

A486 - ENEL DISTRIBUZIONE-RIMOZIONE COATTA DISPOSITIVI SMART METERING

Provvedimento n. 26008

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 maggio 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in particolare l'articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 101 e 102 TFUE);

VISTO la propria delibera del 2 dicembre 2015 con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito anche, Enel Distribuzione o ED) e della società controllante Enel S.p.A. per accertare l'esistenza di eventuali violazioni dell'articolo 102 del TFUE nel mercato dello *smartcolomentering* elettrico;

VISTA la "Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90", assunta nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTA le comunicazioni del 26 aprile 2016, con le quali Enel Distribuzione S.p.A. ed Enel S.p.A. hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate nell'apposito "Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90", consistenti in sintesi:

Per Enel Distribuzione

- nell'impegno (Impegno n. 1) ad implementare un flusso informativo volto ad avvisare tempestivamente il cliente dell'intervento del proprio personale operativo sul gruppo di misura, al fine di consentire il successivo ripristino, da parte del cliente o del soggetto interessato (venditore o installatore delegato), dell'apparecchio di *smartcolomentering*, ove rimosso in seguito al suddetto intervento;
- nell'impegno (Impegno n. 2) a definire, attraverso la pubblicazione di un'apposita Istruzione Operativa interna al proprio personale, delle Linee Guida aventi ad oggetto: la descrizione puntuale delle casistiche di intervento che comportano la necessaria rimozione dei dispositivi conta impulsi; la procedura da seguire in caso di rimozione degli apparecchi con particolare riferimento agli adempimenti da espletare per garantire quanto più possibile che il dispositivo venga consegnato al cliente o ad un terzo disponibile a prenderlo in carico;
- nell'impegno (Impegno n. 3) per i misuratori di tipo GME, installati prevalentemente sulle forniture di media e alta tensione e collocati all'interno di quadri di alloggiamento sigillati (coperture, grate o teche), a mettere a disposizione del cliente (o del soggetto da questi delegato) gli impulsi metrologici attraverso la c.d. scheda Emittitore Segnali ("scheda ES") a titolo gratuito in occasione delle verifiche periodiche che il distributore è tenuto ad effettuare con cadenza triennale ovvero ad un costo di 27,03 euro più IVA in caso di richiesta anticipata del cliente;
- nell'impegno (Impegno n. 4) ad istituire un tavolo tecnico, cui potranno aderire tutti gli operatori interessati, per la discussione dei diversi profili legati alla installazione dei dispositivi conta impulsi sui misuratori di ED, al fine di definire modalità operative compatibili con il corretto svolgimento dell'attività di competenza del distributore;
- nell'impegno (Impegno n. 5) a pubblicare il c.d. "fattore k" nella sezione dedicata al cliente finale del proprio portale web (www.enel Distribuzione.it), dove sono già presenti i dati anagrafici dei clienti;
- nell'impegno (Impegno n. 6) a mettere a disposizione un modulo c.d. Original Equipment Manufacturer ("OEM") integrabile in dispositivi In-Home Device ("IHD") di terze parti, attraverso il quale i fornitori di servizi post-contatore potranno disporre dei dati del contatore senza compromettere il corretto funzionamento della telegestione, ad un prezzo che rifletterà esclusivamente il costo sostenuto dalla stessa società per la relativa produzione a mezzo di ditte appaltatrici e che in ogni caso non potrà eccedere 18 euro;

Per Enel S.p.A.

- nell'impegno (Impegno n. 1) a garantire il rispetto da parte di Enel Distribuzione delle modalità attuative e delle tempistiche riguardanti le misure proposte dalla stessa società nell'ambito del proprio formulario Impegni;
- nell'impegno (Impegno n. 2) a garantire che Enel Distribuzione applicherà ad Enel Energia, ovvero a qualsiasi altra società del gruppo Enel operante in Italia, le medesime condizioni commerciali e non commerciali applicate alle società non appartenenti al gruppo Enel, con specifico riguardo alla messa a disposizione, in base all'Impegno n. 6 presentato da Enel Distribuzione, del modulo Original Equipment Manufacturer ("OEM"), ovvero di altri prodotti o soluzioni relativi al medesimo mercato rilevante;

CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione;

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei sopra citati impegni presentati dalle società Enel Distribuzione S.p.A. ed Enel S.p.A. affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni;

DELIBERA

a) di pubblicare in data 19 maggio 2016 sul sito *internet* dell'Autorità i sopra citati impegni allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, presentati dalle società Enel Distribuzione S.p.A. e Enel S.p.A. ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287/90;

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati dalle società Enel Distribuzione S.p.A. e Enel S.p.A. dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre il 18 giugno 2016, alla Direzione Generale per la Concorrenza – Direzione Energia e Industria di Base dell'Autorità (Piazza G. Verdi n. 6/A, 00198 Roma, tel. +39(0)6/85821.832, fax +39(0)6/85821.375);

c) che eventuali rappresentazioni da parte delle società Enel Distribuzione S.p.A. e Enel S.p.A. della propria posizione in relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l'eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all'Autorità entro e non oltre il 18 luglio 2016.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella